

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE	PAG.		PAG
Congedi:			
PRESIDENTE	1892		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Autorizzazione alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a vendere al commercio ed all'industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della china. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2390)	1892		
PRESIDENTE	1892, 1893		
VICENTINI, <i>Relatore</i>	1892		
COSTA	1892		
Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, all'Opera Pia ospedale civile di Treviso, il compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in tale città, denominato ex ospedale militare di Santa Maria in Ca' Foncello. (2519)	1893		
PRESIDENTE	1893, 1894		
PONTI, <i>Relatore</i>	1893		
WALTER	1893		
MASTINO GESUMINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1893		
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
Senatore FORTUNATI: Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291. (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2431)	1894		
PRESIDENTE	1894, 1896		
		CORBINO, <i>Relatore</i>	1894, 1896
		TREMELLONI	1896
		PIERACCINI	1896
		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
		FRANCESCHINI ed altri: Norme interpretative e integrative della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra. (2129)	1896
		PRESIDENTE	1896, 1897
		CHIARAMELLO, <i>Relatore</i>	1896, 1897
		TESSITORI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1897
		CHIOSTERGI	1897
		SULLO	1897
		Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
		WALTER: Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 648. (2378)	1897
		PRESIDENTE	1897, 1898
		CHIARAMELLO, <i>Relatore</i>	1897
		WALTER	1897
		TESSITORI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1898
		Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
		Norme interpretative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891. (1128)	1898
		PRESIDENTE	1898, 1899
		CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i>	1898, 1899
		CHIOSTERGI	1898

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

	PAG.
Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio. (2440)	1899
PRESIDENTE 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904	
DE PALMA, <i>Relatore</i> 1899, 1900, 1901, 1902, 1903	
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1900, 1901, 1903
CHIOSTERGI	1900, 1901
DUGONI	1900, 1901
SULLO	1900, 1901
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio)	
Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1902)	1904
PRESIDENTE	1904, 1905
CORBINO	1904
TURNATURI, <i>Relatore</i>	1904, 1905
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio</i>	1904
PETRILLI	1904
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1905

La seduta comincia alle 9.15.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amendola Giorgio, Casoni e De Martino Carmine

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a vendere al commercio ed all'industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della china. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2390).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a vendere al commercio ed all'industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della china »,

Prego il relatore, onorevole Vicentini, di riferire su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

VICENTINI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda uno dei settori dell'Azienda

monopoli e precisamente quello che ha la produzione del chinino di Stato per combattere la malaria. Senonché, mentre prima della guerra vi era un consumo di 27 mila chili annui, oggi il consumo per uso antimalarico si è ridotto ad appena 3.000 chili annui. Pertanto negli impianti di Torino le maestranze non avrebbero più alcuna possibilità di impiego.

COSTA. Le alluvioni probabilmente aumenteranno in casi di malaria.

VICENTINI, *Relatore*. Può darsi.

Comunque, in tale situazione, poiché non era possibile procedere allo smantellamento di questo complesso industriale ed al licenziamento del personale, l'Amministrazione dei monopoli di Stato, al fine di ridurre al minimo possibile l'onere gravante su di essa, ha proceduto alla lavorazione e alla vendita dei prodotti grezzi e semilavorati per il commercio e l'industria privata. Tali lavorazioni e vendite iniziate in via del tutto sperimentale, hanno raggiunto in breve tempo un soddisfacente volume in quanto sia gli industriali che i commercianti all'ingrosso hanno dimostrato di preferire le materie fornite dall'Amministrazione a quelle provenienti direttamente dall'estero.

Si può quindi affermare che con la vendita di materie chinacee all'industria da parte dell'azienda del chinino di Stato vengono raggiunti tre obiettivi: 1°) Si risolvono, almeno in parte, le gravi difficoltà economiche dell'Azienda chinino; 2°) si limita l'importazione dall'estero della costosa materia prima da parte dei privati; 3°) si sottrae l'industria nazionale, e quindi il consumatore, alle manovre speculative internazionali.

Per quanto sopra detto, vista l'ottima riuscita dell'esperimento, si rende necessario disciplinare mediante un provvedimento legislativo la nuova attività commerciale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Di fatto, questo commercio e questa vendita sono già in atto. Le maestranze della Azienda del chinino di Stato vengono utilizzate, nei periodi di maggior lavoro, dalla Manifattura tabacchi.

Per quanto riguarda la questione dei prezzi, i prezzi di vendita all'interno subiscono delle grandi oscillazioni, ma comunque sono sempre in rapporto al prezzo del mercato internazionale. L'Azienda del chinino non ha un monopolio per le importazioni, perché tutte le altre aziende farmaceutiche hanno la possibilità di avere dall'estero la materia prima. Comunque, sia in vista del mantenimento della produzione del chinino

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

(perché in conseguenza delle alluvioni vi sarà forse un maggior fabbisogno) sia per la necessità di conservare in vita questo complesso industriale, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere al commercio ed all'industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della china che eccedono il fabbisogno della preparazione degli antimalarici di Stato.

I relativi prezzi di vendita sono determinati dal Ministro delle finanze di intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

(È approvato).

ART. 2.

Sono convalidate le vendite di corteccia di china, di sali ed alcaloidi della china effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, all'Opera Pia ospedale civile di Treviso, il compendio immobiliare, appartenente al patrimonio dello Stato, sito in tale città, denominato ex ospedale militare di Santa Maria in Ca' Foncello. (2519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, all'Opera Pia, ospedale civile di Treviso, il compendio immobiliare, appartenente al patrimonio dello Stato, sito in tale città, denominato ex ospedale militare di Santa Maria in Ca' Foncello ».

Prego il relatore, onorevole Ponti, di riferire su questo disegno di legge.

PONTI, *Relatore*. Con il provvedimento in esame si propone la vendita, a trattativa

privata, all'Opera Pia ospedale civile di Treviso, di un immobile che attualmente è di proprietà dello Stato, adibito fino ad ora ad ospedale militare.

Questo immobile, in origine, e cioè prima della guerra, era stato costruito proprio dall'Opera Pia ospedale civile di Treviso ma nel 1939, per sopravvenute esigenze, lo Stato lo aveva requisito ed acquistato per farne un ospedale militare.

Finita la guerra, poiché l'ospedale civile di Treviso era stato quasi completamente distrutto dagli eventi bellici, l'ospedale civile fu trasferito in quello militare. Senonché, dovendo l'ospedale civile sistemarsi definitivamente e di conseguenza eseguire altri lavori, ha chiesto di acquistare l'immobile per destinarlo definitivamente a questo compito. L'autorità militare ha opposto che anche essa ha bisogno di almeno 200 letti. Dopo trattative si è addivenuti ad un accordo secondo il quale l'ospedale civile si impegna a mantenere 200 letti per i militari o, quanto meno, a dare un'altra sua proprietà, appena questa sarà disponibile, per adibirli ad ospedale militare.

In tal modo, da un lato l'ospedale civile ritorna in possesso del fabbricato che esso aveva costruito prima dell'acquisto da parte dello Stato; dall'altro, si assicura all'autorità militare quel numero di letti che le sono necessari.

Trattandosi di beni aventi un valore notevole, e non potendosi, quindi, derogare alle norme vigenti per l'alienazione dei beni immobili dello Stato, è stata necessaria l'emanazione della presente legge. L'ospedale civile chiede di effettuare il pagamento in 10 rate annuali con gli interessi legali a scalare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

WALTER. A me sembra che lo Stato dovrebbe concedere gratuitamente il compendio immobiliare, in quanto prima esso era di proprietà dell'Opera Pia. Non ritengo poi giusto che si debbano far pagare gli interessi al comune.

PONTI, *Relatore*. Non si tratta di restituzione, ma di una vendita.

MASTINO GESUMINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di un edificio danneggiato dalla guerra e che lo Stato ricostruì. Il prezzo, poi, dovrebbe essere superiore ai 50 milioni. Si è tenuto conto dell'onere gravante sull'Opera Pia, cioè di riservare 200 letti per militari e si è tenuto altresì conto che l'ospedale inizialmente era di proprietà dell'Opera Pia ospedale civile di Treviso. Ecco la ragione del prezzo assai con-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

veniente. Come ha detto il relatore, a termini della contabilità generale dello Stato, per l'alienazione del compendio si sarebbe dovuto ricorrere all'asta pubblica. Faccio infine presente che il Comune di Treviso è d'accordo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata all'Opera Pia ospedale civile di Treviso, per il prezzo di lire 50.000.000, pagabile in 10 rate annuali con gli interessi legali a scalare, il compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in detta città, denominato ex Ospedale militare di Santa Maria in Ca' Foncello, distinto in catasto alla Sezione I, foglio 1°, con i mappali 113, 116, 239, 241, 115 e 534, con l'obbligo da parte di detta Opera Pia di concedere gratuitamente all'Amministrazione della difesa l'uso dei locali idonei a sopperire alle esigenze del servizio ospedaliero medico-chirurgico militare.

Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge del Senatore Fortunati: Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291. (Approvata della V Commissione permanente del Senato). (2431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Fortunati: Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291. Rammento che la discussione della proposta di legge è stata iniziata nella seduta del 21 dicembre 1951 e proseguita in quella del 20 febbraio scorso.

Prego il relatore onorevole Corbino, di riassumere i termini della questione.

CORBINO, Relatore. Come i colleghi certamente ricorderanno, la I Commissione aveva espresso parere contrario al disegno di legge trasmesso dal Senato per quella parte che concerne l'assunzione del personale da parte dell'Istituto centrale di statistica ed aveva proposto che all'articolo 3 del disegno di legge approvato dal Senato fossero fatte delle aggiunte, con la indicazione specifica del perso-

nale statale o di altre Amministrazioni che avrebbe dovuto essere distaccato presso l'Istituto di statistica per l'esecuzione delle operazioni di censimento. Senonché fra gli organi competenti della Presidenza del Consiglio e l'Istituto centrale di statistica non si è giunti ad una intesa sul tipo di personale che dovrebbe essere distaccato e sul numero, tanto che il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza per la esecuzione del censimento, ha mandato al presidente della Commissione finanze e per conoscenza ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della I Commissione permanente una lettera che è opportuno che io comunichi alla Commissione.

La lettera, a firma del senatore Parri, dice così: « In relazione alle deliberazioni che la Commissione permanente deve prendere sul disegno di legge di iniziativa del senatore Fortunati per l'esecuzione delle operazioni dei censimenti, ho il dovere di portare a conoscenza della S. V. i rilievi che nella sua seduta del 23 ultimo scorso, a conclusione dell'approfondito esame compiuto in argomento, sono stati formulati dalla Commissione mista che, in esecuzione della legge 2 aprile 1951, n. 291, il Parlamento ha investito della vigilanza sulle operazioni di preparazione, esecuzione ed elaborazione dei censimenti.

Essa ha chiesto anzitutto, all'Istituto centrale di statistica di documentarle, ancora una volta, la situazione del personale delle Amministrazioni statali posto a sua disposizione per l'elaborazione del materiale già raccolto presso l'Istituto, che avrebbe dovuto prender inizio — secondo il calendario già stabilito — dal 1° gennaio 1952.

Le risultanze sono esposte nel particolareggiato rapporto dell'Istituto che si allega».

Vi prego di esimervi dalla lettura del rapporto perché assorbirebbe quasi tutta la mattinata. La lettera così continua:

« Da esse emerge che è stato sinora messo a disposizione dello stesso Istituto circa il 15 per cento del personale ritenuto necessario; che solo parte di esso si è effettivamente presentato; che dei presentati i più non risultano né fisicamente, né tecnicamente idonei o danno forti dubbi per la manifestata contrarietà al lavoro da fare sulla loro reale disponibilità o sul loro rendimento; che non risulta sia in corso altra effettiva assegnazione di personale delle Amministrazioni centrali o periferiche. Si dà atto dell'impegno posto dal Governo nella ricerca del personale, non si può non lamentare che tale impegno e le ripetute insistenze della Com-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

missione e dell'Istituto non abbiano sortito miglior risultato.

La Commissione di vigilanza ritiene in coscienza che nessun addebito di ostilità preconcepita all'accettazione di personale statale possa far carico all'Istituto, il quale ha confermato alla Commissione la sua più volenterosa — e doverosa d'altra parte — disposizione al riguardo, conforme alle direttive della Commissione stessa ».

Qui la lettera continua esponendo lo stato delle cose e insistendo poi sulla necessità di attingere al personale dello Stato finché sia possibile, ma di dare comunque l'autorizzazione all'Istituto di « completare gli effettivi nella misura che si rileverà necessaria, ricorrendo a personale estraneo alle Amministrazioni pubbliche. Non sembra che si violi con ciò il blocco all'assunzione di personale avventizio, al quale, quello di cui si tratta, non è in nessun modo assimilabile trattandosi di impiego non a tempo indeterminato, ma temporaneo di elementi assunti con contratti a breve termine, come già fanno, per lavori straordinari, Amministrazioni statali e parastatali. L'Istituto crede di poter garantire dal pericolo che gli assunti possano trovar modo di gonfiare i ruoli statali; potranno in ogni modo esser fissate le modalità cautelative di assunzione e licenziamento che sembreranno opportune. Del resto il licenziamento dei 65 mila ufficiali assunti per un paio di mesi per le prime operazioni di censimento non ha dato luogo ad alcun inconveniente.

La Commissione si rende pieno conto delle preoccupazioni di carattere politico che può generare l'immissione, anche temporanea, di personale nuovo in una amministrazione dello Stato. Ma essa deve dare la precedenza alla necessità che i censimenti, voluti dal Parlamento, siano effettivamente eseguiti ed all'importanza che tale materiale, così essenziale alla conoscenza della vita del paese e ad un'informata azione legislativa e governativa sia posto a disposizione, in termini di tempo che non suonino sul piano internazionale a nostro discredito ».

La Commissione « che trae la sua competenza e la sua specifica responsabilità dalla legge 2 aprile ricordata, non ha ragione di vita se in linea di fatto vengono negati i mezzi alla completa esecuzione della legge stessa. Per effetto delle alternative e indugi ricordati si è già prodotto un ritardo, che la necessità di un periodo di addestramento del personale e di messa a punto dell'organizzazione porterà ad almeno 5 mesi, anche quando fossero

approvate subito ed integralmente le presenti proposte.

La Commissione di vigilanza, unanime, mi ha dato mandato di rappresentare questa situazione agli organi del Parlamento e del Governo, che è a sua volta responsabile della esecuzione dei censimenti nei limiti dei mezzi assegnatigli dal Parlamento, augurandosi, anzi sicura, di incontrare quello spirito di comprensione che valga a superare le difficoltà attuali, evitandole la deprecabile necessità di declinare in caso diverso le sue responsabilità ».

Questo per quanto concerne la posizione fra Commissione di vigilanza, Istituto statistica e Presidenza del Consiglio per l'assunzione del personale. Senonché, a rendere le cose ancora più complicate è intervenuto adesso il Ministero del tesoro con una nota diretta alla Presidenza del Consiglio e comunicata alla Commissione. La nota del Ministero del tesoro, che si riferisce al voto espresso dalla I Commissione circa il personale statale che dovrebbe essere destinato all'Istituto di statistica, complica di parecchio la situazione. Accede all'idea di distaccare il personale e per questo distacco propone addirittura che si adoperi la parola « comando ».

Ora, la parola « comando » importa una complicazione di carattere contabile, perché il personale comandato va a carico del bilancio dell'Amministrazione che di questo personale si avvale ed allora, evidentemente, i fondi che noi avevamo stabilito, nella persuasione che si dovesse esclusivamente ricorrere a personale statale, non sarebbero più sufficienti e l'Istituto centrale di statistica dovrebbe avere una integrazione di fondi per pagare con il suo bilancio lo stipendio dei funzionari dell'Amministrazione dello Stato, che sarebbero praticamente distaccati presso di esso.

La nota del Ministero del tesoro poi fa altre osservazioni per quello che concerne la forma, dicendo che il personale previsto dalla I Commissione alle lettere b) e c) è inutile, in quanto si può considerare come compreso nelle lettere precedenti.

Ora, io debbo francamente dichiarare che al punto in cui sono arrivate le cose, vi è una situazione statica che non si sa come si possa trasformare in situazione dinamica, non per il provvedimento di legge, ma per le schede del censimento che attendono di essere esaminate. Qui, la statica è riferita al censimento. Ed allora, mi pare necessario che qualcuno compia un atto di forza: lo compia il Governo, assumendosi la respon-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

sabilità di non far svolgere, con la dovuta rapidità il censimento, o questo atto di forza lo compia il Parlamento, trovando in una seduta comune delle due Commissioni o addirittura in Assemblea una formula che consenta di uscire da questa situazione.

È chiaro che, andando avanti così, discuteremo per tutto il resto della legislatura su questa benedetta questione del personale da destinare all'Istituto centrale di statistica, ed il materiale che deve essere elaborato resterà intanto presso l'Istituto stesso inoperoso ed inutilizzato.

Arrivati a questo punto, debbo rinunciare a fare proposte concrete, perché credo che ciò esorbiti dalla competenza del relatore.

Probabilmente, una soluzione potrebbe essere quella di convocare insieme la IV e la I Commissione, e vedere di attenuare la posizione di intransigenza di quest'ultima, relativa all'assunzione di una parte di personale nuovo; oppure trovare una formula, quale potrebbe essere quella di autorizzare l'Istituto centrale di statistica a dare in appalto questo lavoro, di modo che, così facendo, si toglierebbe l'impressione che si tratti di personale assunto dallo Stato.

TREMELLONI. Non è il Parlamento; ma è il Governo che si deve preoccupare se i dati del censimento non vengono elaborati sollecitamente.

CORBINO, *Relatore*. Insisto nel proporre una riunione comune delle due Commissioni per cercare di trovare una formula. Io ho tentato tutti gli approcci con il relatore e con il Presidente della I Commissione, ma li ho trovati rigidi nella loro posizione. È inutile dire che il Ministero del tesoro è nettamente contrario all'assunzione di nuovo personale.

Giunti a questo punto, è chiaro che qualche cosa di decisivo deve essere fatto.

PIERACCINI. L'onorevole Corbino ha dato lettura del documento che tutti noi componenti di quella Commissione di vigilanza abbiamo approvato, e perciò non debbo aggiungere altro su detto punto.

D'altra parte, in quel documento era contenuta anche una proposta. Io direi di determinare pure le categorie da cui trarre gli impiegati da adibire ai lavori del censimento e, se si vuole concedere agli impiegati anche l'indennità di comando (qui nascerà, naturalmente, la questione della copertura), però stabiliamo un termine al di là del quale si conceda l'autorizzazione ad assumere nuovo personale, perché non è possibile che fra due mesi si torni a discutere dello stesso problema.

Perciò, la mia proposta sarebbe: stabiliamo il termine di un mese entro il quale il Governo deve provvedere all'invio del personale occorrente; oltre questo termine, se sarà ancora necessario, stabiliamo l'autorizzazione all'Istituto ad assumere il personale di cui ha bisogno, in modo che si esca dall'attuale situazione. In questo modo il Governo avrà facoltà di comandare il proprio personale, ed avrà un lasso di tempo dopo il quale l'Istituto sarà autorizzato ad assumere nuovo personale occorrente.

Questa mi sembra una proposta conciliativa delle due tesi perché lascia un margine di tempo al Governo e dà una certa garanzia all'Istituto, anche se tale proposta porterà il ritardo di almeno un mese nell'approvazione della proposta di legge.

Non so se tale formula conciliativa possiamo prenderla in esame ora, o se sia necessario sentire anche la I Commissione.

CORBINO, *Relatore*. Insisto nel ritenere opportuna una riunione in comune delle due Commissioni.

PRESIDENTE. La riunione è indispensabile, poiché la stessa I Commissione nel suo parere ha stabilito che se la nostra Commissione non fosse d'accordo, si sarebbe dovuto procedere all'esame della proposta di legge fra le due Commissioni riunite. In tal caso occorre un preventivo accordo con il Presidente della I Commissione permanente.

CORBINO, *Relatore*. Potremmo effettuare la riunione comune un giorno della prossima settimana. Nel frattempo, il Presidente potrebbe prendere gli accordi del caso.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge dei deputati Franceschini ed altri: Norme interpretative e integrative della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra. (2129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Franceschini, Zaccagnini, Bertola, Mattei, Lizier, Saggin, Ferrario, Salizzoni, Bianchini Laura, Carron, Fassina, Guariento, Fusi, Geuna, Dal Canton Maria Pia, Moro Gerolamo Lino, Sampietro Umberto: Norme interpretative ed integrative della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra.

Prego il relatore, onorevole Chiaramello, di svolgere la sua relazione.

CHIARAMELLO, *Relatore*. L'onorevole Franceschini ed altri colleghi hanno presen-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

tato una proposta di legge per estendere puramente e semplicemente la legge n. 648, del 1950, sulle pensioni di guerra a coloro che hanno subito mutilazioni durante il periodo della repubblica di Salò.

Contemporaneamente il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge (precisamente il disegno di legge n. 2097) (che già era stato da me elaborato quando ero Sottosegretario, e che è stato successivamente perfezionato dall'attuale Sottosegretario Tessitori) con il quale si regola la materia e ciò in ottemperanza ad un impegno assunto davanti al Senato in occasione della discussione di una mozione su analoga materia.

Pertanto, ora ci troviamo di fronte ad un provvedimento governativo in corso di discussione e di approvazione al Senato, e ad una proposta di legge di iniziativa parlamentare all'esame della Camera.

Pertanto chiedo che l'esame della proposta di iniziativa parlamentare sia sospesa, mentre si continua a discutere il disegno di legge ministeriale che mi risulta più organico e completo nella sua formulazione.

Avverto che tale disegno di legge è stato presentato al Parlamento il 21 dicembre 1951, mentre la proposta di legge dei deputati Franceschini ed altri è stata presentata l'8 agosto dello stesso anno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TESSITORI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo alle conclusioni del relatore.

In Senato, il disegno di legge governativo è in discussione davanti alla V Commissione permanente. Mi risulta che il relatore ha già steso la sua relazione, quindi il provvedimento sarà di imminente discussione in quella Commissione in sede legislativa; a meno che non ne venga chiesta la discussione in Assemblea.

CHIOSTERGI. Dobbiamo allora attendere a discutere la proposta dell'onorevole Franceschini che il Senato abbia approvato il citato disegno di legge?

SULLO. A me sembra che l'esame della proposta di legge si possa rinviare puramente e semplicemente, dato che essa è stata presentata prima del disegno di legge governativo. Il regolamento prevede che la discussione sia sospesa per tre mesi allorché il disegno di legge vertente su materia identica sia stato presentato al Senato prima della proposta di iniziativa parlamentare. Ora nel caso in esame si verifica l'ipotesi contraria.

Chiederei quindi un rinvio puro e semplice, non motivato.

TESSITORI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per mio conto è indifferente. Però faccio presente che il disegno di legge presentato al Senato regola la stessa materia, ma in una forma più organica.

SULLO. Si tratta di una questione di principio. Se un deputato presenta una proposta di legge in uno dei due rami del Parlamento e il Governo, tre mesi dopo, presenta all'altro un disegno di legge sulla stessa materia, il deputato automaticamente perde il diritto di discutere la sua proposta e ciò non mi sembra giusto. Il Governo poteva presentarlo qui alla Camera il disegno di legge.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Il Governo lo ha presentato al Senato perché gli impegni relativi li aveva assunti là con la discussione della mozione. Comunque non mi oppongo al rinvio dell'esame puro e semplice.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha già dichiarato di non avere difficoltà. Pertanto, se non vi sono osservazioni rimane stabilito che la discussione della presente proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge del deputato Walter: Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 648. (2378).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Walter: Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

L'onorevole Chiaramello, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Pregherei di voler rinviare la discussione di tale proposta. In questi giorni ci siamo visti con l'onorevole Tessitori perché il Governo in linea di massima è contrario, anche agli effetti della copertura. Io sono favorevole alla proposta, e vorrei incontrarmi ancora con il Sottosegretario per vedere quanto è possibile fare al riguardo.

WALTER. Mi sia consentito di deplorare questo continuo rinvio: è già la terza volta che la mia proposta è posta all'ordine del giorno. Eppure trattasi di questione urgente.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Essa comporta però una spesa di 7 od 8 miliardi. Appunto perché la proposta di legge è venuta alla Commissione finanze e tesoro, tanto il Sottosegretario come il sottoscritto debbono preoccuparsi contemporaneamente di trovare la copertura. Ad ogni modo insisto per il rinvio della discussione della proposta di legge medesima.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

TESSITORI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non si oppone al rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme interpretative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891. (1128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme interpretative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891.

L'onorevole Castelli Avolio, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, prevedeva l'apertura di un credito di 100 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti d'America e della *Export Import Bank* per operazioni di finanziamento da parte dell'Istituto mobiliare italiano (I. M. I.). E precisamente con l'articolo 1 si autorizzava il Ministero del tesoro, a nome del Governo italiano, a trattare con il Governo degli Stati Uniti d'America e con la *Export Import Bank* di Washington relativamente a questi finanziamenti, destinati a consentire ad aziende industriali italiane l'acquisto di materie prime, di macchinari e di attrezzature per l'organizzazione e lo sviluppo dell'esportazione italiana. Intervennero accordi fra il tesoro, l'Istituto della ricostruzione industriale (I. R. I.) e quell'ente che venne creato dal Governo italiano sotto la sigla S. P. E. I. (Società per esportazioni e importazioni), per consentire anche alla piccola industria di beneficiare delle provvidenze di questo decreto legislativo.

Ora il citato decreto legislativo andò all'esame della Commissione per la ratifica dei decreti legislativi, dopo il parere dato da noi sotto l'aspetto economico e finanziario. La Commissione per la ratifica espresse parere favorevole, rinviando però, in data 31 gennaio 1952, il provvedimento alla nostra Commissione perché fosse esaminato nel merito (e noi già demmo parere favorevole per la parte che riguarda il nostro settore) aggiungendo che la nostra Commissione poteva procedere nello stesso tempo alla ratifica del decreto stesso.

Basandomi sul parere favorevole che noi abbiamo già dato, io proporrei alla Commissione di procedere alla ratifica premettendo,

secondo la prassi, un articolo il quale dica: « Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, è ratificato » e facendo diventare articolo 2 l'articolo unico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Non mi pare necessaria una nuova discussione perché la nostra Commissione ha già espresso a suo tempo parere favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Il relatore, come avete sentito, propone di premettere la consueta formula di ratifica, che costituirà l'articolo 1 del disegno di legge:

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891 è ratificato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo unico, che diverrà articolo 2:

« Le esenzioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, sono applicabili anche ai finanziamenti ed alle singole operazioni, comprese quelle di vendita di macchinari con patto di riservato dominio, compiuti in attuazione degli scopi indicati nel detto decreto legislativo per delega dell'Istituto mobiliare italiano approvata dal Ministero del tesoro, da enti pubblici specializzati o da società da questi controllate, nonché ai finanziamenti concessi dall'Istituto mobiliare italiano agli enti e società medesimi ».

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Propongo che alla seconda riga, dell'articolo 2, sia aggiunta la parola « citato » e siano soppresse le parole: « del Capo provvisorio dello Stato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 che, con le modificazioni proposte dal relatore, viene ad essere così formulato:

« Le esenzioni tributarie previste dall'articolo 11 del citato decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, sono applicabili anche ai finanziamenti ed alle singole operazioni, comprese quelle di vendita di macchinari con patto di riservato dominio, compiuti in attuazione degli scopi indicati nel detto decreto legislativo per delega dell'Istituto mobiliare

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

italiano approvata dal Ministero del tesoro, da enti pubblici specializzati o da società da questi controllate, nonché ai finanziamenti concessi dall'Istituto mobiliare italiano agli enti e società medesimi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

CASTELLI AVOLIO *Relatore*, Propongo che il titolo sia modificato nel seguente modo:

« Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891 e relative norme interpretative ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo del disegno di legge nella dizione testé proposta dal relatore.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio. (2440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio.

Il relatore, onorevole De Palma, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE PALMA, *Relatore*. Il presente disegno di legge ha per oggetto la modifica delle tabelle n. 3 e n. 6 allegate al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la parte riguardante la tassa di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio. La ragione del disegno di legge è ovvia: dette tasse sono rimaste immutate dal 1934, malgrado la svalutazione monetaria, e il loro gettito oggi a malapena riesce a coprire le spese per la riscossione. Quindi, in analogia a quanto disposto per gli altri tributi, il disegno di legge eleva queste tasse a 25 volte quelle vigenti. La tassa d'ispezione per le farmacie è commisurata (come si è fatto per la tassa d'apertura), non alla popolazione del comune, bensì a quella del centro abitato, sia esso borgata o frazione, nella quale la farmacia esercita la sua attività.

Si è stabilita per la maggiore gradualità una nuova aliquota di lire 7.000 per i comuni con popolazione superiore ai 200 mila abitanti, in analogia di quanto è disposto dal decreto-legge 21 giugno 1942, n. 696, per le tasse di concessione governativa per l'apertura delle farmacie.

La I Commissione permanente, nel dare il suo parere favorevole, ha proposto che l'imposizione della tassa sia subordinata alle ispezioni realmente avvenute.

Siccome vi è una voce che riguarda le tasse di ispezione per apparecchi radio, la quale stabilisce che gli apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volta sono tassati lire 5.000 e gli apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta sono tassati lire 2.000, la I Commissione ha proposto che per gli apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta la tassa sia di 2.500 lire. Su ciò posso essere d'accordo.

Non posso invece essere d'accordo sull'inciso contenuto nel parere della I Commissione in cui si subordina la tassa alla effettiva ispezione.

Questa tassa è dovuta a norma dell'articolo 127 del citato testo unico delle leggi sanitarie, in cui è detto che le farmacie debbono essere ispezionate ogni biennio. Detta tassa è corrisposta appunto per quella ispezione. Ricordo che essa è riscossa tramite le esattorie, mediante ruoli che si compilano annualmente, per cui noi accettando l'invito della I Commissione, creeremmo delle difficoltà per la forma di riscossione.

Inoltre mi sembra veramente singolare che in una legge si dica: « purché sia rispettata la legge che già esiste ». Sotto questo profilo noi potremmo, piuttosto, raccomandare alla competente Amministrazione di richiamare con una circolare i medici provinciali al rispetto del suddetto articolo 127. Se la legge c'è, si deve applicare, ma noi non possiamo approvare una norma di tal genere, accogliendo la subordinata contenuta nel parere formulato dalla I Commissione.

Domando, poi, al rappresentante del Governo se non ritenga opportuno unificare in una voce i numeri I e II. Nel numero I è detto: « Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, lire 625 ». Nel numero II è detto: « Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e non ai 10.000 abitanti, lire 625 ». Mi sembra opportuno unificare le due voci, dicendo: « Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, lire 625 ». Altrettanto si potrebbe fare per i numeri III e IV e stabilire: « Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 abitanti e non ai 40.000 abitanti, lire 1.000 ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La suddivisione delle voci riprodotta in questa tabella trae origine dalle tabelle attualmente in vigore. Vi è quindi una ragione tecnico-metodologica per mantenere tale suddivisione.

DE PALMA, *Relatore*. Ma, dato che siamo in sede legislativa, sarebbe bene unificare i numeri III e IV nel modo che ho enunciato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Su quanto ha detto l'onorevole relatore, desidero far notare che se, di fatto, queste ispezioni non avvengono regolarmente, bisogna trovare la maniera di riaffermare che esse debbono avvenire, perchè altrimenti lo scopo della legge non sarebbe raggiunto mai. Questo può sembrare un appunto al Governo, ma in realtà non lo è; si tratta soltanto di un richiamo all'Amministrazione competente che non compie il proprio dovere e, in modo particolare, ai medici provinciali che sono chiamati a far rispettare la legge. Questo è il fulcro della questione.

DE PALMA, *Relatore*. In sostanza, se stabilissimo una norma del tipo di quella suggerita dalla I Commissione, faremmo un appunto a tutti i legislatori, perchè diremmo con una legge: « Guardate, dovete rispettare la legge che già esiste ». Sono d'accordo con l'onorevole Chiostergi che è necessario trovare un mezzo per richiamare l'Amministrazione competente al rispetto della norma legislativa. L'Amministrazione — ripeto — potrebbe diramare una circolare ai medici provinciali affinché adempiano effettivamente al disposto di legge, ma non mi sento di aderire ad una norma come quella suggerita dalla I Commissione.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In sostanza, l'onorevole Chiostergi si preoccupa che queste ispezioni avvengano effettivamente. Ma ciò è già stabilito dall'articolo 127 del testo unico delle leggi sanitarie, con il quale si dispone che « nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere ispezionate dal medico provinciale, che può anche compiere ispezioni straordinarie ». Non si tratta di stabilire in questa sede una nuova norma, diversa da quella contenuta nell'articolo 127 del citato testo unico; si tratta soltanto di richiamare l'Amministrazione competente ad una più esatta e rigorosa applicazione di quel disposto legislativo. Caso mai, si potrebbe al riguardo formulare un ordine del giorno che però non riguarderebbe l'Amministrazione finan-

ziaria, ma l'Alto Commissariato della sanità; tuttavia non avrei difficoltà ad accettarlo.

DUGONI. Non spetta alla nostra Commissione di formulare un simile ordine del giorno.

SULLO. Siamo in sede legislativa e riassumiamo anche la competenza della I Commissione, facendo nostro il voto espresso da quella Commissione.

DE PALMA, *Relatore*. Dal punto di vista procedurale, in quale posizione ci troviamo nei confronti della I Commissione, la quale ha espresso parere favorevole purché con un comma aggiuntivo si disponga che la riscossione della tassa sia subordinata alla ispezione effettivamente avvenuta?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa è una imposta che si riscuote con ruoli esattoriali che pongono il contribuente in mora per il fatto della pubblicazione dei ruoli. Quindi la condizione richiesta dalla I Commissione è tecnicamente inattuabile. Inoltre, come ho già detto, bisogna tener presente la norma legislativa vigente. Si tratta soltanto di richiamare l'Amministrazione alla applicazione della norma già in vigore.

DUGONI. La nostra Commissione ha interesse che la tassa non si trasformi in una imposta, cioè noi intendiamo che resti una tassa, vale a dire un corrispettivo di un determinato servizio che la pubblica Amministrazione rende. Noi non possiamo, però, richiamare all'osservanza della legge che non sappiamo se sia veramente rispettata o meno. Possiamo soltanto affermare — ripeto — che questa tassa deve mantenere il carattere di corrispettivo di un servizio.

DE PALMA, *Relatore*. Questo, in fondo, è detto nel disegno di legge, perchè si fa riferimento agli articoli 108, 128 e 145. L'articolo 128 del testo unico delle leggi sanitarie si riferisce al modo di riscossione di tali tasse.

Desidero porre ancora una volta il quesito che dianzi ho affacciato: dal punto di vista procedurale, possiamo divergere dal parere espresso dalla I Commissione, che propone l'inserimento di quell'inciso, o dobbiamo tenere una seduta comune con la I Commissione per regolare questa materia?

SULLO. Quel parere, così com'è espresso, non è vincolante.

DUGONI. Noi non siamo di parere contrario, ma riteniamo che le condizioni richieste dalla I Commissione siano già sancite dagli articoli 127, e 128 del citato testo unico delle leggi sanitarie. Quindi il nostro

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

parere non diverge sul fondo della questione, ma soltanto sulla formulazione.

Noi diamo al parere della I Commissione questa interpretazione: intendiamo che questa rimanga una tassa e che non si trasformi in una imposta.

PRESIDENTE. Questa è, nella sua essenza, una tassa in quanto serve a compensare le spese della ispezione, ma dal punto di vista della riscossione è una imposta. Infatti l'articolo 128, già citato, dispone che la riscossione della tassa ha luogo con le forme ed i mezzi stabiliti dalle vigenti norme per la riscossione delle imposte dirette in base agli elenchi compilati ogni anno dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e resi esecutori dal prefetto. Quindi ogni anno si compila l'elenco delle farmacie e si indica che la farmacia è debitrice di questa somma. Dopo di che l'elenco è trasmesso all'esattore per la riscossione della tassa.

DUGONI. Se si abolisse l'ispezione delle farmacie, cadrebbe anche questa tassa. In sostanza si tratta di una tassa che è dovuta in cambio del servizio che la pubblica Amministrazione rende.

PRESIDENTE. Ho già detto che nella sua essenza si tratta indubbiamente di una tassa, ma (come avviene spesso nella nostra legislazione fiscale) essa si trasforma, ai fini della riscossione, in una imposta. Se vogliamo, anche dal punto di vista formale, che resti una tassa, allora dobbiamo modificare l'articolo 128 del testo unico delle leggi sanitarie. Quindi o modifichiamo semplicemente l'ammontare di questo tributo, ed allora stiamo nei limiti del disegno di legge; o vogliamo modificare tutta la struttura, ed allora dobbiamo esaminare più ampiamente la materia e stabilire anche le forme ed il tempo della riscossione.

SULLO. Mi pare che la I Commissione volesse dir questo: non che bisogna mutare la procedura di riscossione, ma bisogna, da un punto di vista dell'essenza, che rimanga una tassa, cioè che la contropartita della ispezione avvenga effettivamente.

Ora, se si tratta di formulare quest'ordine del giorno, esso potrebbe rientrare nella nostra competenza, dicendo: affinché sostanzialmente questa tassa continui ad esser tale, bisogna che vi sia l'applicazione dell'articolo 127 in maniera che la sostanza della tassa medesima rimanga.

Questo è il concetto; invece la formulazione potrebbe essere fatta diversamente.

DUGONI. Intanto potremmo introdurre nel testo del disegno di legge l'articolo 127,

che fissi un obbligo. Infatti nella tabella n. 3 è detto: — Tasse d'ispezione delle farmacie — (articoli 108, 128 e 145). Manca l'articolo 127. Occorre introdurre questo articolo.

DE PALMA, *Relatore*. D'accordo.

E occorre poi formulare l'ordine del giorno, cui accennava il collega onorevole Sullo, in modo da trovarci in regola anche nei confronti della I Commissione.

SULLO. Al fine che la tassa non si trasformi in una imposta occorre richiamarsi al rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 127.

DE PALMA, *Relatore*. Esattamente.

PRESIDENTE. L'articolo 127 stabilisce l'obbligo della ispezione ogni biennio, viceversa la tassa è annuale.

DUGONI. Vuol dire che la tassa per una visita è il doppio e quindi basta richiamare il citato articolo 127.

CHIOSTERGI. Avevo proposto al relatore di richiamare detto articolo tanto nella tariffa quanto nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Facciamo una raccomandazione al Governo perché sia intensificata la vigilanza allo scopo di essere sicuri che le ispezioni avvengano effettivamente. L'onorevole Sottosegretario faceva rilevare che gli articoli citati sono quelli che si riferiscono alla tassa e alla misura della stessa, mentre l'articolo 127 riguarda l'obbligo dell'ispezione.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In sostanza, gli articoli citati riguardano la parte fiscale, tributaria, mentre l'articolo 127 riguarda le competenze del medico provinciale, cioè le ispezioni.

DE PALMA, *Relatore*. L'introduzione dell'articolo 127 la facevamo per corrispondere al parere della I Commissione.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rimetto alla Commissione; ma probabilmente faremmo una inclusione inutile, perché non è inserendo un articolo di una legge, che non ha riferimento tributario, che si possa risolvere la questione. L'articolo 127 è applicabile di per se stesso, perché è legge vigente dello Stato. Si tratta di una questione di metodo come dicevo all'inizio. Ad ogni modo, lascio alla Commissione di decidere sulla questione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico:

« Le tabelle n. 3 e n. 6, allegate al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la parte

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

riguardante le tasse d'ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio, sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA N. 3.

TASSE D'ISPEZIONE DELLE FARMACIE
(articoli 108, 128 e 145).

I. — Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti	L. 625
II. — Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e non ai 10.000 abitanti	» 625
III. — Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 abitanti e non ai 15.000 abitanti	» 1.000
IV. — Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e non ai 40.000 abitanti	» 1.000
V. — Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 40.000 abitanti e non ai 100.000 abitanti	L. 2.000
VI. — Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e non ai 200.000 abitanti	» 5.000
VII. — Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 200.000 abitanti	» 7.000

N. B. — La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

TABELLA N. 6.

TASSA ANNUA DI ISPEZIONE
(articolo 196).

a) Per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volta	L. 5.000
b) Per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta	» 2.000

I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie a) e b) sono tenuti al

pagamento della intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri».

Procediamo alla votazione per divisione.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo unico sulla quale non sono stati presentati emendamenti:

« Le tabelle n. 3 e n. 6, allegate al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 per la parte riguardante le tasse d'ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio, sono sostituite dalle seguenti: ».

(È approvato).

Passiamo ora alla tabella n. 3.

DE PALMA, *Relatore*. Sarei del parere di includere nella parentesi, posta in principio, l'articolo 127 per questa considerazione: perchè diversamente, allo stato, non possiamo decidere, avendo un parere nettamente condizionato da parte della I Commissione. In fondo, poi, il Governo non è contrario. Potremmo fare anche un'altra cosa: non mettere nessun articolo. In tal caso bisognerà fare riferimento a quelli esistenti. Secondo me, però, sarebbe opportuno dire: articoli 108, 127, 128 e 145.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento proposto dal relatore, ossia alla tabella n. 3 dopo il titolo: Tasse d'ispezione delle farmacie, sostituire le parole tra parentesi « articoli 108, 128 e 145 » con le altre sempre tra parentesi, « articoli 108, 127, 128 e 145 ».

DE PALMA, *Relatore*. Propongo inoltre il seguente emendamento: unificare i numeri I e II della tabella e là dove è detto « con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti » dire: « con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti », lasciando invariate le lire 625.

PRESIDENTE. L'articolo unico dice:

« Le tabelle n. 3 e n. 6, allegate al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la parte riguardante le tasse d'ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio, sono sostituite dalle seguenti ».

Sono stato, dunque, indotto a ritenere che il testo originario e la tabella n. 3 che ora si modifica annessa alla legge sanitaria, contemplici due tasse insieme: la tassa di concessione e la tassa di ispezione.

Con questo provvedimento noi modifichiamo soltanto la colonna che riguarda la

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

tassa di ispezione, cioè non modifichiamo la
tassa di concessione, perché, molto probabil-
mente, la tassa di concessione è stata modifi-
cata precedentemente.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La tassa di concessione è stata modificata in sede di altro provvedimento che modificava tutte le altre tasse.

PRESIDENTE. E allora ci troveremo nella necessità di modificare tutta la tabella.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Naturalmente.

DE PALMA, *Relatore*. Non insisto nella mia richiesta.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la tabella n. 3 nel testo ministeriale dianzi letto.

(È approvata).

Cosicché la tabella n. 3 rimane definitivamente formulata nel seguente modo:

TASSE D'ISPEZIONE DELLE FARMACIE
(articoli 108, 127, 128 e 145).

I. — Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti	L. 625
II. — Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e non ai 10.000 abitanti »	625
III. — Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 abitanti e non ai 15.000 abitanti »	1.000
IV. — Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e non ai 40.000 abitanti »	1.000
V. — Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 40.000 abitanti e non ai 100.000 abitanti	L. 2.000
VI. — Nei comuni o centri abitati frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e non ai 200.000 abitanti	» 5.000

VII. — Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 200.000 abitanti L. 7.000

N. B. — La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento

Passiamo all'esame della tabella n. 6 precedentemente letta.

DE PALMA, *Relatore*. Ricordo che la I Commissione permanente ha proposto di elevare la tassa annua di ispezione per gli apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta da lire 2.000 a lire 2.500; faccio una tale proposta giacché non si capisce perché non si debba adottare lo stesso coefficiente di rivalutazione per gli apparecchi di tensione superiore ai 100.000 volta e per quelli di tensione inferiore. Se si è moltiplicata la vecchia tassa per 25, lo stesso parametro deve essere usato per le due voci.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho nessuna difficoltà ad aderire alla richiesta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore, di elevare la tassa, di cui alla lettera b) della tabella n. 6, da lire 2.000 a lire 2.500.

(È approvata).

Di conseguenza la tabella n. 6 è così definitivamente formulata:

TASSA ANNUA DI ISPEZIONE
(articolo 196).

a) Per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volta	L. 5.000
b) Per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta	» 2.500

I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie a) e b) sono tenuti al pagamento della intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.

La pongo in votazione.

(È approvata).

DE PALMA, *Relatore*. Propongo il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, presa visione del parere espresso dalla I Commissione permanente (Interni) in merito al disegno di legge 2440, « Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radiò », invita il Governo a far osservare rigorosamente il disposto del-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

l'articolo 127 del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27-luglio 1934, n. 1265, in modo che al pagamento della tassa corrisponda una effettiva controprestazione dello Stato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno proposto dal relatore.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari. (1902). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari. Questo disegno di legge è stato già discusso nelle sedute del 9 maggio, del 26 settembre e del 12 dicembre 1951.

In quest'ultima seduta fu approvato un ordine del giorno presentato dagli onorevoli Turnaturi ed altri a conclusione della discussione generale. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« A tutti gli insegnanti elementari di ruolo in servizio alle dipendenze dello Stato alla data del 1° ottobre 1948 e a quelli che verranno successivamente assunti o riassunti in ruolo, nonché alle loro famiglie, si applicano le disposizioni relative al trattamento di quiescenza vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Il personale di cui al comma precedente è soggetto, dalla stessa data del 1° ottobre 1948, alla ritenuta in conto entrate tesoro, nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato ».

CORBINO. Un'osservazione da un punto di vista formale: l'articolo dice: « A tutti gli insegnanti elementari di ruolo in servizio alle dipendenze dello Stato alla data del 1° ottobre 1948 e a quelli che verranno successivamente assunti ». Perché « verranno »? Io direi: « Che sono stati assunti ».

TURNATURI, Relatore. Ma ci sono quelli che verranno assunti dopo.

CORBINO. Allora bisogna dire: « che sono stati o che verranno assunti ».

O meglio ancora possiamo dire: « fin dalla data del 1° ottobre 1948 e a quelli che verranno assunti o riassunti in ruolo successivamente

alla data di entrata in vigore della presente legge ».

TURNATURI, Relatore. Ma questo disegno di legge è determinato dal fatto che con esso si provvede alla liquidazione per le pensioni che il trattamento degli insegnanti elementari regolava.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il bilancio. Io proporrei la seguente dizione: « A tutti gli insegnanti elementari di ruolo in servizio alle dipendenze dello Stato e alla data del primo ottobre 1948 e, successivamente, si applicano le disposizioni, ecc. ».

TURNATURI, Relatore. Allora si debbono sopprimere le parole: « e a quelli che verranno ».

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il bilancio. No, ci sono quelli assunti dopo il 1948 e quelli assunti dopo l'entrata in vigore della legge.

CORBINO. Allora diciamo: « fin dalla data », in modo da stabilire la decorrenza.

PRESIDENTE. Non mi pare che nello articolo vi siano lacune. In sostanza si tratta di tutti i maestri elementari in servizio alla data del 1948 e di tutti quelli che sono stati o verranno assunti.

PETRILLI. Quelli che non erano in servizio al 1° ottobre 1948 e che sono stati assunti dopo e fino all'entrata in vigore della presente legge, non fruirebbero. Invece le categorie sono tre: quelli in servizio al primo ottobre 1948 perché assunti prima, quelli assunti dopo il 1° ottobre 1948 e che saranno assunti fino all'entrata in vigore della legge, quelli che verranno assunti dopo l'entrata in vigore della legge. E allora si dovrebbe dire: « a coloro che erano in servizio alla data del 1° ottobre 1948 e a quelli che sono stati o saranno assunti dopo tale data ».

TURNATURI, Relatore. Propongo che, al primo comma, le parole « in servizio alle dipendenze dello Stato alla data del 1° ottobre 1948 e a quelli che verranno successivamente assunti o riassunti in ruolo » siano sostituite dalle seguenti altre: « in servizio alle dipendenze dello Stato alla data del 1° ottobre 1948 e a quelli assunti o riassunti in ruolo successivamente ».

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il bilancio. Concordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione la proposta del relatore di sostituire il 1° comma col seguente: « A tutti gli insegnanti elementari di ruolo in servizio alle dipendenze dello Stato alla data del 1° ottobre 1948 e a quelli assunti o riassunti in ruolo successivamente, nonché alle

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

loro famiglie, si applicano le disposizioni relative al trattamento di quiescenza vigenti per gli impiegati civili dello Stato ».

(È approvato).

Passiamo al secondo e ultimo comma: « Il personale di cui al comma precedente è soggetto, dalla stessa data del 1° ottobre 1948, alla ritenuta in conto entrate tesoro nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti dallo Stato, iscritti al Monte pensioni anteriormente al 1° ottobre 1942, sono soggetti, per i servizi resi a partire dal 1° ottobre 1948, alla ritenuta in conto entrate Tesoro, nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato. Detti servizi sono considerati ad ogni effetto utili a pensione.

Gli insegnanti di cui al precedente comma e le loro famiglie, all'atto della definitiva cessazione dal servizio o della morte, hanno diritto al trattamento di quiescenza in base alle norme vigenti per gli impiegati civili, tenuto anche conto del servizio precedentemente prestato con iscrizione al Monte pensioni.

Agli effetti del trattamento di quiescenza non sono valutabili i servizi resi dagli insegnanti di cui al presente articolo posteriormente al 1° ottobre dell'anno solare in cui compiono i 65 anni di età.

Il trattamento di quiescenza viene liquidato con decorrenza dalla data di cui al precedente comma oppure anche anteriormente, nei casi di comprovata inabilità fisica al servizio o di compimento di quaranta anni di servizio utile, restando esclusa la valutazione degli eventuali servizi resi posteriormente.

Quando la pensione è liquidata per inabilità fisica o per il compimento dei quaranta anni di servizio, essa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di liquidazione ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Per la valutazione dei servizi prestati fino al 30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari già iscritti al Monte pensioni, si ap-

plicano le norme della legge 6 febbraio 1941, n. 176, concernente l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari e successive modificazioni, sempreché non sia diversamente disposto dalla presente legge ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

TURNATURI, *Relatore*. Data l'ora tarda, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a vendere al commercio e alla industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della china » (2390):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, all'Opera Pia ospedale civile di Treviso, il compendio immobiliare, appartenente al patrimonio dello Stato, sito in tale città, denominato ex ospedale militare di Santa Maria in Ca' Foncello » (2519):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Norme interpretative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891 » (1128):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

« Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio » (2440):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Chini Coccoi Irene, Chiostergi, Cifaldi, Corbino,

Costa, D'Agostino, De Martino Alberto, De Palma, Guggenberg, Longoni, Maniera, Marotta, Pesenti, Pieraccini, Ricci Giuseppe, Saggin, Salizzoni, Scarpa, Scoca, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter.

Sono in congedo:

Amendola Giorgio, Casoni, De Martino Carmine.

La seduta termina alle 13.15.